



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Oggetto: Piano regionale di gestione dei rifiuti. VAS per un “progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” (CLIR). Istruttoria.

1. Premessa

Il 29/10/15 la Regione ha trasmesso documentazione relativa all’oggetto (di seguito CLIR), al fine di ottenere dagli Enti interessati eventuali pareri nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica.

Il progetto di criteri localizzativi riguarda rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi e sostituirebbe i criteri localizzativi contenuti negli specifici piani di settore.

Il 26/11/15 si è svolta una riunione presso la Regione, per illustrare i contenuti del suddetto progetto.

La presente relazione riporta valutazioni istruttorie sulla documentazione ricevuta, in vista di un eventuale nostro parere da trasmettere entro il 28/12/15.

2. Contenuti della documentazione

Gli elaborati ricevuti il 29/10/15 sono i seguenti:

- a) relazione “Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”;
- b) allegato 1 “Tavola sinottica dei livelli di tutela”;
- c) relazione “Valutazione ambientale strategica: rapporto preliminare”;

Di seguito una valutazione dei contenuti della documentazione, che si presenta complessivamente ben organizzata, chiara, sufficientemente schematica e con numerosi e utili riferimenti normativi e tecnici.

2.1 Elaborati a) e b), relativi ai criteri e livelli di tutela

Vengono delineate le **competenze** dei soggetti interessati alla predisposizione ed all’applicazione dei criteri localizzativi:

- lo Stato indica i criteri generali delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- la Regione fornisce criteri per le aree non idonee degli impianti di smaltimento e di recupero (art. 196 D.lgs. 152/2006);
- le Province, in base ai suddetti criteri, procedono alla macrolocalizzazione delle aree idonee e non. Possono integrare i criteri con eventuali ulteriori valutazioni;
- i Comuni possono indicare aree specifiche cui assegnare il criterio di esclusione o preferenziale (proposte ulteriori);
- il soggetto proponente un impianto effettua la microlocalizzazione, verificando la fattibilità su scala locale (alcuni vincoli sono verificabili solo in scala dettagliata), con eventuali misure mitigative richieste dai vincoli;
- l’Autorità Competente (Provincia) verifica il rispetto dei vincoli localizzativi, al fine del rilascio delle autorizzazioni.

Quindi sarà possibile indicare, da parte di Province e Comuni, oltre alle limitazioni derivanti da normative nazionali e regionali, “condizioni oggettive locali e di destinazioni d’uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi” ed individuare aree specifiche del proprio territorio cui assegnare il criterio di esclusione o preferenziale.

I fattori escludenti e preferenziali **si applicheranno:**

- agli impianti di trattamento in procedura “ordinaria” (art. 208 e segg.ti D.lgs. 152/2006),
- agli impianti in procedura “semplificata” (art. 214-216 D.lgs. 152/2006),
- con l’**esclusione** delle campagne di attività degli impianti mobili.

Osserviamo che le norme relative alle campagne di attività degli impianti mobili (art. 208 co. 15 del D.lgs. 152/2006) non prevedono limiti sulla durata, tipologia dei rifiuti, pericolosità degli stessi. Riteniamo che l'esclusione di tali attività da qualsiasi criterio localizzativo non sia opportuna. Pertanto proponiamo che essi siano sottoposti agli stessi criteri qualora la durata della campagna sia significativa, ad esempio superiore a sei mesi o un anno.

I criteri di localizzazione non si applicherebbero ai «centri di raccolta» comunali rifiuti urbani, approvate ai sensi del DM 8/4/2008.

Inoltre i suddetti criteri saranno da applicare sia per i nuovi impianti che per **varianti sostanziali** degli impianti esistenti, in termini di aumenti di quantità, di estensione o altra modifica dell'unità locale connessa al trattamento dei rifiuti, nuove unità impiantistiche, modifiche tecnologiche rilevanti per l'impatto ambientale, nuove tipologie merceologiche di rifiuti.

Per gli **impianti esistenti** che ricadranno in aree "escluse" per attività di trattamento, l'esercizio sarà consentito per la durata dell'autorizzazione vigente, valutando l'eventuale rinnovo solo a fronte di interventi di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili.

Riteniamo sia da valutare meglio tale imposizione, che la norma limita agli impianti IPPC che hanno particolare impatto potenziale per l'ambiente.

Si propone un richiamo più generico a misure di mitigazione o compensazione, ed alle MTD, da valutare caso per caso da parte dell'Autorità Competente.

I **livelli di tutela** che verranno individuate in base ai criteri escludenti e preferenziali di localizzazione saranno i seguenti:

1. Livello escludente (E): preclude ogni possibile localizzazione;
2. Livello di attenzione: non sono necessariamente ostativo alla localizzazione ma che comporta specifiche previsioni progettuali. Il livello di attenzione a sua volta è suddiviso in funzione in:
 - attenzione limitante (AL): presenza di vincolo la cui norma di riferimento consente il superamento tramite specifico procedimento amministrativo (*ad esempio: discarica per inerti entro la fascia di 2 km da vigneti; prati stabili tutelati; la maggior parte di aree con vincolo paesaggistico*);
 - attenzione cautelativa (AC): in assenza di norma specifica per il vincolo, adeguati accorgimenti progettuali possono consentire di superare gli elementi di cautela e raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo (*ad esempio: impianti di recupero di rifiuti pericolosi entro la fascia di 2 km da vigneti; prossimità ad aree con vincolo paesaggistico; zone soggette a miglioramento della qualità dell'aria*);
3. Livello preferenziale (P): c presenza di elementi di idoneità e opportunità realizzativa.

I **criteri** presi in considerazione dal progetto sono numerosi (tab. 3 e all.1), raggruppati nelle seguenti classi omogenee:

1. Uso del suolo
2. Caratteristiche fisiche del paesaggio
3. Tutela delle risorse idriche
4. Tutela da dissesti e calamità
5. Tutela dei beni culturali e paesaggistici
6. Tutela del patrimonio naturale
7. Tutela della qualità dell'aria
8. Tutela della popolazione
9. Aspetti territoriali
10. Aspetti strategico-funzionali

Per ciascun criterio il documento riporta una dettagliata descrizione, la fonte dove reperire i dati relativi ai vincoli da applicare, la fase di applicazione del criterio, e i livelli di tutela adottati in funzione delle diverse unità impiantistiche.

Di seguito una tabella sintetica tratta dalle numerose pagine degli elaborati, a cui si rimanda per i dettagli.

CLASSE	CRITERIO	TUTELA
1. Uso del suolo		

A Aree coperte da boschi, foreste e selve anche se danneggiati dal fuoco o soggetti a vincoli di

"esclusione, E" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti

	rimboschimento	
	B Aree destinate alla coltivazione di colture pregiate e produzioni tipiche	"attenzione cautelativa, AC" da applicarsi in prossimità delle aree agricole tutelate
	C Vigneti con estensione superiore ad un ettaro	"E" o "attenzione limitante, AL" per discariche entro 2 km "AC" per altri impianti (possibili deroghe)
	D Zona tipica di produzione del Prosciutto di San Daniele	"E" per discariche entro 5 km da confine comunale San Daniele del Friuli "AC" per altri impianti
2. Caratteristiche fisiche del paesaggio	A Doline, inghiottitoi e altre forme di carsismo superficiale	"E" per discariche "AC" per altri impianti
	B Aree carsiche, escluse doline, inghiottitoi e altre forme di carsismo superficiale	"E" o "AC" per discariche "AC" per altri impianti
	C Morfologia del sito pianeggiante	"preferenziale, P"
3. Tutela delle risorse idriche	A Area di pertinenza dei corpi idrici	"E" per impianti di smaltimento "AC" per impianti di recupero
	B Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano	"E" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	C Distanza da impianti di captazione idrica al servizio di acquedotti consortili o comunali	"AL" per impianti di smaltimento "AC" per impianti di recupero
	D Aree con bassa soggiacenza della falda in condizioni di massimo impinguamento storico	"E" per discariche (acquifero non confinate, e franco falda < limite) "AC" per altri impianti
	E Aree di emergenza naturale o artificiale della falda, aree di ricarica e zone di riserva	"E" per discariche "AC" per altri impianti
	F Aree con elevata ed elevatissima vulnerabilità intrinseca della falda	"E" per discariche "AC" per altri impianti
4. Tutela da dissesti e calamità	A Aree soggette ad instabilità in caso di eventi sismici	"E" o "AC" per discariche "AC" per altri impianti
	B Aree a pericolosità geologica media, moderata, elevata e molto elevata	"E" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti in P2, P3, P4 "AC" per aree a moderata pericolosità (P1)
	C Aree a pericolosità idraulica media, moderata, elevata e molto elevata	"E" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti in F, P2, P3, P4 "AC" per aree a moderata pericolosità (P1)
	D Aree a rischio idrogeologico medio, moderato, elevato e molto elevato	"E" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti in R2, R3, R4 "AC" per aree a moderata pericolosità (R1)
	E Aree a pericolosità da valanga	"E" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	F Zone di attenzione idraulica, geologica o valanghiva	"E" per discariche "AC" per altri impianti
	G Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	"AL" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	H Aree esondabili, instabili ed alluvionabili	"E" per discariche e centri trattamento vfu "AC" per altri impianti
5. Tutela dei beni culturali e paesaggistici	A Beni culturali	"E" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	B Immobili e aree di notevole interesse pubblico	"AL" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	C Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia	"E" per discariche "AL" per altri impianti
	D Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia	"E" per discariche "AL" per altri impianti
	E Fiumi, torrenti, corsi e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	"E" per discariche "AL" per altri impianti
	F Montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare	"E" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	G Ghiacciai e circhi glaciali	"E" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	H Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici	"E" per discariche "AL" per altri impianti
	I Zone di interesse archeologico	"E" per discariche "AL" per altri impianti
	L Prossimità ad aree con presenza di beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004	"AC" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	M Monumenti naturali	"E" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	N Tutela delle grotte	"E" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
O Visibilità del sito da località turistiche e da punti panoramici	"AC" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti	

6.Tutela del patrimonio naturale	A Zone umide d'importanza internazionale incluse nell'elenco previsto dalla convenzione di Ramsar	"E" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	B Aree naturali protette	"E" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	C Siti inseriti o proposti per l'inserimento nella Rete Natura 2000	"E" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	D Territori contermini alle aree naturali protette e alla Rete Natura 2000	"E" per discariche e incenerimento a distanza < 300m "AC" per altri impianti < 300m "AC" per ogni impianto 300 < < 500 "P" per ogni impianto > 2500 m
	E Prati stabili naturali tutelati	"AL" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	F Siti inseriti o candidati ad essere inseriti nella lista dell'Unesco dei beni patrimonio dell'umanità	"AC" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	G Geodiversità	"AC" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
7.Tutela della qualità dell'aria	A Zone soggette a miglioramento della qualità dell'aria	"AC" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
8.Tutela della popolazione	A Distanza da centri abitati e da funzioni sensibili (ospedali, scuole, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo)	"E, AL o AC" in funzione del tipo di impianto, e per fascia di distanza (100 - 300 - 500 m). Da considerare: zone urbanistiche A, B e C e zone industriali
	B Distanza da case sparse	"E, AL o AC" in funzione del tipo di impianto, e per fascia di distanza (100 - 500 m)
	C Distanza dai cimiteri	"E" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti, entro la fascia di 200 m
	D Aree sopravento rispetto ai venti dominanti verso centri abitati, funzioni sensibili e case sparse	"AC" per ogni tipo di impianto, in caso di venti dominanti (> 20m/s), e presenza di centri abitati, case sparse e funzioni sensibili.
	E Classificazione acustica	"E, AL o AC" in funzione del tipo di impianto, e per classe acustica del territorio
9.Aspetti territoriali	A Ambiti industriali e artigianali, esistenti o dismessi, e ambiti per servizi tecnologici	"P" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	B Fasce di rispetto da infrastrutture	"E" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti, entro le fasce di rispetto per strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, ferrovie, beni militari, aeroporti
	C Aree relative ai piani di emergenza esterni di impianti a rischio di incidente rilevante	"AC" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	D Aree soggette a bonifica e riordino fondiario	"AC" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	E Aree di competenza del demanio marittimo	"AL" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	F Servitù militari	"E" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	G Aree prossime ai confini internazionali	"AC" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti, entro 500 m dai confini
10.Aspetti strategico-funzionali	A Accessibilità dell'area e possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria	"P" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	B Vicinanza a possibili utenze di teleriscaldamento	"P" per ogni tipo di impianto di trattamento termico di rifiuti
	C Presenza di siti contaminati	"AL" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	D Presenza di aree degradate dal punto di vista paesaggistico	"P" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti
	E Disponibilità di aree per interventi di mitigazione	"P" per ogni tipo di impianto di trattamento di rifiuti

Osservazioni sui livelli di tutela specifici in funzione dei criteri proposti:

- 1) relativamente alle "Aree destinate alla coltivazione di colture pregiate e produzioni tipiche (1B)", viene proposta la microlocalizzazione (di competenza del soggetto proponente l'intervento) per qualsiasi tipo di impianto (anche per rifiuti pericolosi), da applicarsi in prossimità delle aree agricole tutelate.

Si propone di indicare una fascia minima di distanza dalle colture pregiate, legata alla natura delle emissioni generate dall'impianto, per cui rendere obbligatorie le verifiche di "microlocalizzazione", in modo da rendere oggettivo il riferimento alla "prossimità".

Chiarire se la localizzazione all'interno di tali aree sia sottoposta alla medesima tutela, o maggiore.

- 2) per "Doline, inghiottitoi e altre forme di carsismo superficiale (2A)", sarebbe prevista l'esclusione solo per le discariche, mentre per gli altri impianti (compreso trattamento di rifiuti pericolosi), si prevede solamente il livello di attenzione cautelativa (AC): in fase di elaborazione del progetto per la realizzazione degli impianti dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'inserimento dell'impianto nel rispetto dell'area tutelata;

Diminuirebbe quindi il livello di tutela di tali aree, per le quali ad oggi è esclusa la realizzazione di qualsiasi tipo di impianto, stante la vulnerabilità particolarmente elevata di questi ambiti (Piano regionale 2009 per rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi e rifiuti urbani pericolosi; Piano regionale per rifiuti urbani 31/12/12).

Non concordiamo: nel caso possano generarsi emissioni pericolose per il suolo e le acque sotterranee (anche in caso incidentale), tale localizzazione dovrebbe essere esclusa.

- 3) per "Zone di attenzione idraulica, geologica e valanghiva (4F)", sarebbe prevista l'esclusione solo per le discariche (testo e tabella), mentre lo stesso testo indica motivi escludenti anche per centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso;
Occorre evidenziare tale apparente incongruenza.
- 4) per "Aree esondabili, instabili ed alluvionabili (4H)", sarebbe prevista l'esclusione solo per le discariche (testo), mentre lo stesso testo indica motivi escludenti anche per centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso;
Occorre evidenziare tale apparente incongruenza.
- 5) per "Zone di interesse archeologico (5I)", sarebbe prevista l'esclusione solo per le discariche, mentre per ogni altro impianto di trattamento la realizzazione sarebbe subordinata ad autorizzazione paesaggistica;
Da valutare la opportunità di prevedere un vincolo escludente per ogni tipologia di impianto di trattamento di rifiuti, o almeno per i pericolosi.
- 6) per "Prossimità ad aree con presenza di beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004 (5L)", non è indicata la fascia di distanza per considerare un eventuale progetto come "prossimo" a beni tutelati;
Da valutare se proporre l'indicazione di una fascia di distanza.
- 7) per "Monumenti naturali (5M)", è prevista l'esclusione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nelle aree ove sono ubicati i beni inseriti nell'inventario regionale dei monumenti naturali;
L'inventario non è in nostro possesso. Non è chiaro comunque come valutare l'area ove sono ubicati i beni, che in taluni casi potrebbero essere alberi isolati mentre in altre zone boscate.
- 8) per "Territori contermini alle aree naturali protette e alla Rete Natura 2000 (6D)", sono presenti incongruenze nell'indicazione delle fasce di distanza;
Da chiarire se la fascia intermedia è 300-500 o 300-1000 m. Oltretutto non è chiaro il criterio di definizione di tali distanze, se si tratti di valori arbitrari o derivanti da valutazioni di carattere naturalistico.
- 9) per "Distanza da centri abitati e da funzioni sensibili (8A)", è prevista una articolata indicazione dei livelli di tutela in base al tipo di impianto, la distanza da centri abitati (zone urbanistiche A, B e C) o funzioni sensibili (ospedali, scuole, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo);
Da valutare l'opportunità di distinzioni in base alla pericolosità dei rifiuti.
Da verificare puntualmente, nella fase successiva (Rapporto Ambientale) la tabella a pag.123.
- 10) per "Distanza case sparse (8B)", sono proposti livelli di tutela "E", "AL" o "AC" in funzione del tipo di impianto e della distanza dell'impianto di progetto (o modifiche a esistenti) da case sparse;
Da chiedere una formulazione più chiara, in particolare di quanto segue: "Il criterio non si applica alle case sparse che coincidono con il sito individuato per la localizzazione dell'impianto".
- 11) per il criterio "Presenza di siti contaminati (10C)", è proposto il livello di tutela "AL" in funzione della necessità di ottenere la restituzione dei terreni agli usi legittimi una volta accertata l'avvenuta bonifica;
Da proporre l'esclusione (E) fintanto che il luogo risulta "sito contaminato" od almeno in ogni altro caso in cui l'attività di gestione di rifiuti con potenziale alterante per la qualità del suolo possa interferire con le operazioni di bonifica o con le misure di sicurezza.

Infine la relazione indica criteri per la concessione delle deroghe rispetto alla distanza da centri abitati e da funzioni sensibili e da case sparse. La richiesta di deroga andrà presentata dal proponente il progetto alla Provincia, che chiederà parere ai Comuni interessati.

La Provincia terrà conto dei fattori favorevoli e delle pressioni ambientali, comprese emissioni odorose, acustiche, atmosferiche e dell'inquinamento indotto dalla logistica. La valutazione dovrà dimostrare l'effettivo vantaggio ambientale connesso alla concessione della deroga.

2.2 Elaborato c): VAS

Il Rapporto Ambientale Preliminare contiene i seguenti elementi, in buona parte descritti più dettagliatamente nel documento prima esaminato (Progetto di criteri localizzativi):

- inquadramento normativo in materia;
- indicazione delle competenze per le Autorità coinvolte;
- ambito di applicazione;
- criteri di localizzazione e livelli di tutela;
- rapporto con altri piani e programmi: modalità di valutazione;
- confronto con gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale: modalità di valutazione;
- tematiche ambientali e antropiche di particolare rilevanza: selezione degli elementi pertinenti;
- considerazioni sulla valutazione di incidenza;
- metodologia di identificazione e valutazione degli effetti delle misure di piano;
- considerazioni sui possibili effetti transfrontalieri e interregionali;
- proposta di indice del rapporto ambientale.

Il documento indica che in sede di Rapporto ambientale verrà analizzato, tra l'altro, la relazione tra i proposti criteri localizzativi e i vigenti piani settoriali in materia di rifiuti.

Si evidenzia già ora che sono presenti alcuni incongruenze, ed in particolare non viene fatta distinzione tra trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Viene preannunciato che verrà valutato il livello di coerenza o possibile interferenza con gli obiettivi realizzativi di altri piani (PGT, piano di bacino, piano di qualità dell'aria, ecc.).

Le **tematiche ambientali** considerate dal Rapporto preliminare, che saranno approfondite nell'ambito della descrizione dello stato dell'ambiente nel Rapporto ambientale, sono le seguenti: popolazione e salute umana, aria, acqua, suolo, biodiversità, paesaggio e beni culturali, agricoltura, industria, energia, trasporti, rifiuti, turismo, rumore.

Nel Rapporto ambientale si riporteranno inoltre gli elementi necessari alla **valutazione di incidenza** dei CLIR. Preliminarmente il documento individua già i criteri 6C ed 6D che si riferiscono esplicitamente alla rete Natura 2000.

Il metodo scelto per la valutazione delle ripercussioni sull'ambiente è la "**stima caso per caso** non formalizzata", quindi basata su confronti prevalentemente qualitativi e intuitivi degli effetti positivi/negativi prevedibili.

Il documento riporta per ogni criterio (di cui alla tabella della presente relazione) una preliminare scala graduata di "significatività" degli effetti in relazione ad ogni singola tematica, suddivisa in effetti positivi e negativi. Le valutazioni saranno approfondite nel Rapporto Ambientale.

Effetti negativi	Significatività	Effetti positivi
---	effetto molto significativo	+++
--	effetto significativo	++
-	effetto poco significativo	+
o	nessun effetto	o

Non si ritengono sufficientemente chiare alcune indicazioni circa la significativa interferenza dei CRIL ed alcune tematiche ambientali, ad esempio:

- *effetti dei CRIL sulla salute umana in relazione alla tutela dei vigneti;*
- *effetti dei CRIL sull'aria in relazione alla tutela dei vigneti;*

- *effetti dei CRIL sull'aria in relazione alla tutela delle doline;*
- *effetti dei CRIL sull'aria in relazione alla tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali;*
- *effetti dei CRIL sul paesaggio in relazione alla tutela delle aree ad elevata vulnerabilità della falda;*
- *effetti dei CRIL su aria, acqua, suolo e biodiversità in relazione alla tutela dei beni culturali e degli immobili di notevole interesse pubblico;*

Al di là di indicazioni parzialmente non chiare, si valuta positivamente l'impostazione generale di metodo, salvo approfondimenti di valutazione da effettuare al momento della valutazione del Rapporto Ambientale. Complessivamente i CRIL ribadiscono limitazioni di legge, specificando in un numero limitato di casi alcune tutele. Le valutazioni così effettuate risultano complessivamente positive.

Si ritiene utile che venga evidenziato quali aspetti di tutela verrebbero aggiunti dal progetto rispetto alle norme vigenti, e relative valutazioni sulla significatività degli effetti.

3. Osservazioni

In termini generali, devono essere riconosciute le esigenze di carattere logistico e funzionale e di integrazione del sistema di gestione dei rifiuti coi settori produttivi che vi stanno a monte nei processi di generazione degli stessi. Pertanto è logico che gli impianti di gestione dei rifiuti debbano essere collocati in contesti territoriali di prossimità con le aree produttive e debbano essere bene collegati alle stesse tramite il sistema dei trasporti.

Tuttavia riteniamo che la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti non ponga problemi ambientali significativamente diversi da quelli generati da qualunque altro tipo di impianto di processo che possa avere in deposito o lavorare materiali anche potenzialmente pericolosi per la salute umana e l'ambiente. In tal caso questo generico impianto industriale viene solitamente sottoposto a procedure di autorizzazione connesse con la pericolosità e la quantità dei materiali lavorati (in termini di rischio di incidente rilevante) o con le sue emissioni (AUA e AIA). Le ordinarie procedure di localizzazione impiantistica prevedono chiaramente la definizione di regole di ammissibilità in termini di compatibilità urbanistica e relazione coi vincoli territoriali in coerenza col Piano Territoriale Regionale e coi Piani Regolatori Comunali. Oltretutto le tipologie potenzialmente più problematiche (e tra esse certamente gli impianti per gestione dei rifiuti) sono sottoposte sia a VIA che spesso ad AUA ed AIA.

Pertanto la previsione di ulteriori regole localizzative per gli impianti di gestione dei rifiuti appare più derivare (al netto delle esigenze funzionali e logistiche precedentemente indicate) dall'obbligo di legge che da una effettiva particolarità di questo tipo di impianti. Allora nello spirito generale della definizione di regole di localizzazione sarà importante verificare che i criteri definiti nel presente Piano siano coerenti con quanto previsto degli strumenti ordinatori di carattere più generale.

Una seconda considerazione di carattere generale riguarda la continuità dell'azione di impianti che si trovano in zone per le quali sono sopraggiunte condizioni di "attenzione", ma soprattutto di "esclusione". In taluni casi potrebbero verificarsi condizioni di effettiva criticità (ed allora si dovrebbero definire tempi e modi per la ri-localizzazione dell'impianto), mentre in astratto potrebbero sopraggiungere condizioni di vincolo di carattere eccessivamente formale o generico. Se ciò si aggiungesse per ipotesi anche al caso di autorizzazioni basate su pregressi pareri di VIA positivi, potrebbero insorgere contenziosi e conflitti di risoluzione anche difficile.

A seguito delle valutazioni condotte sulla documentazione ricevuta, in parte esplicitate dettagliatamente al paragrafo precedente, si riportano le seguenti osservazioni.

- a. *"Il documento prevede, ai sensi di legge, adempimenti a carico delle Province. Considerato che è in fase avanzata il trasferimento di funzioni dalle Province ad altri Enti, e la soppressione delle prime, si ritiene necessario chiarire lo scenario futuro.*
- b. *In attesa della versione definitiva del Rapporto Ambientale, che approfondirà anche il seguente aspetto specifico, si evidenzia che i criteri di localizzazione appaiono parzialmente discordanti con i Piani regionali di settore, nella parte ad esempio in cui si fissano diversi criteri di accettabilità anche in funzione della pericolosità dei rifiuti. Proporre una parziale revisione dei criteri di localizzazione tenendo conto della pericolosità o meno dei rifiuti da trattare, che potrebbe garantire maggiori tutele all'ambiente ed alla popolazione evitando allo stesso tempo vincoli non necessari per il trattamento di rifiuti non pericolosi.*

- c. *La documentazione prevede un numero di criteri (59) da verificare per la localizzazione di impianti, che potrebbe essere eccessivo. Proporre uno strumento GIS di supporto.*
- d. *I fattori escludenti e preferenziali non si applicherebbero alle campagne di attività degli impianti mobili. Applicare limitazioni localizzative (anche sulle attività esistenti, al momento di modifiche o rinnovi) se le campagne superano una durata, indicativamente di 180 giorni o un anno.*
- e. *Regolamentare le effettuare campagne di attività per impianti mobili su imbarcazioni in mare o altre acque superficiali.*
- f. *Per gli impianti esistenti che ricadranno in aree "escluse" per attività di trattamento, l'esercizio sarà consentito per la durata dell'autorizzazione vigente, valutando l'eventuale rinnovo solo a fronte di interventi di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili. Da valutare tale previsione, che pare eccessiva e che la norma limita agli impianti IPPC. Si propone un richiamo generico a misure di mitigazione o compensazione, ed alle MTD, da valutare caso per caso da parte dell'Autorità Competente.*
- g. *Relativamente alle "Aree destinate alla coltivazione di colture pregiate e produzioni tipiche (1B)", viene proposto la microlocalizzazione (di competenza del soggetto proponente l'intervento) per qualsiasi tipo di impianto (anche per rifiuti pericolosi), da applicarsi in prossimità delle aree agricole tutelate. Si propone di indicare una fascia minima di distanza dalle colture pregiate, per cui rendere obbligatorie le verifiche di "microlocalizzazione", in modo da rendere oggettivo il riferimento alla "prossimità". Da chiarire se la localizzazione all'interno delle suddette aree sia sottoposto alla medesima tutela o maggiore.*
- h. *Per "Doline, inghiottitoi e altre forme di carsismo superficiale (2A)", sarebbe prevista l'esclusione solo per le discariche, mentre per gli altri impianti (compreso trattamento di rifiuti pericolosi), si prevede solamente il livello di attenzione cautelativa (AC): in fase di elaborazione del progetto per la realizzazione degli impianti dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'inserimento dell'impianto nel rispetto dell'area tutelata. Diminuirebbe il livello di tutela di tali aree, per le quali ad oggi è esclusa la realizzazione di qualsiasi tipo di impianto, stante la vulnerabilità particolarmente elevata di questi ambiti (Piano regionale 2009 per rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi e rifiuti urbani pericolosi; Piano regionale per rifiuti urbani 31/12/12). Nel caso possano generarsi emissioni pericolose per il suolo e le acque sotterranee (anche in caso incidentale), tale localizzazione dovrebbe essere esclusa.*
- i. *Per "Zone di attenzione idraulica, geologica e valanghiva (4F)", sarebbe prevista l'esclusione solo per le discariche (testo e tabella), mentre lo stesso testo indica motivi escludenti anche per centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso. Tale previsione appare incongruente.*
- j. *Per "Aree esondabili, instabili ed alluvionabili (4H)", sarebbe prevista l'esclusione solo per le discariche (testo), mentre lo stesso testo indica motivi escludenti anche per centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso. Tale previsione appare incongruente.*
- k. *Per "Zone di interesse archeologico (5I)", sarebbe prevista l'esclusione solo per le discariche, mentre per ogni altro impianto di trattamento la realizzazione sarebbe subordinata ad autorizzazione paesaggistica. Valutare l'opportunità di un vincolo escludente per ogni tipologia di impianto di trattamento di rifiuti, o almeno per i pericolosi.*
- l. *Per "Prossimità ad aree con presenza di beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004 (5L)", non è indicata la fascia di distanza per considerare un eventuale progetto come "prossimo" a beni tutelati. Proporre l'indicazione di una fascia di distanza.*
- m. *Per "Monumenti naturali (5M)", è prevista l'esclusione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nelle aree ove sono ubicati i beni inseriti nell'inventario regionale dei monumenti naturali. Chiarire come valutare l'area ove tali beni sono ubicati, che in taluni casi potrebbero essere alberi isolati mentre in altri zone boscate.*
- n. *Per "Territori contermini alle aree naturali protette e alla Rete Natura 2000 (6D)", sono presenti incongruenze nell'indicazione delle fasce di distanza. Chiarire se la fascia intermedia è 300-500 o 300-1000 m. indicando i criteri che hanno individuato tali distanze.*
- o. *Per "Distanza da centri abitati e da funzioni sensibili (8A)", è prevista una articolata indicazione dei livelli di tutela in base al tipo di impianto, la distanza da centri abitati (zone urbanistiche A, B e C) o*

- funzioni sensibili (ospedali, scuole, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo. Valutare l'opportunità di inserire distinzioni in base alla pericolosità dei rifiuti.*
- p. Per "Distanza case sparse (8B)", sono proposti livelli di tutela "E", "AL" o "AC" in funzione del tipo di impianto e della distanza dell'impianto di progetto (o modifiche a esistenti) da case sparse. Fornire una formulazione più chiara, in particolare per quanto segue: "Il criterio non si applica alle case sparse che coincidono con il sito individuato per la localizzazione dell'impianto".*
 - q. Per il criterio "Presenza di siti contaminati (10C)", è proposto il livello di tutela "AL" in funzione della necessità di ottenere la restituzione dei terreni agli usi legittimi una volta accertata l'avvenuta bonifica. Prevedere l'esclusione (criterio E) fintanto che il luogo risulta "sito contaminato" od almeno in ogni altro caso in cui l'attività di gestione di rifiuti con potenziale alterante per la qualità del suolo e le acque sotterranee possa interferire con la bonifica o le misure di sicurezza*
 - r. Tra gli esempi di variante non sostanziale (pag. 14 del documento di progetto dei CLIR) il seguente non pare sufficientemente chiaro: "la modifica o l'aggiunta delle operazioni di recupero e smaltimento, di cui agli allegati B e C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, autorizzate presso l'impianto qualora concernenti unità impiantistiche che effettuano la medesima attività".*
 - s. Si ritiene utile che venga evidenziato quali aspetti di tutela verrebbero aggiunti dal progetto CLIR rispetto alle norme vigenti, e relative valutazioni sulla significatività degli effetti.*
 - t. Verificare puntualmente, ora o nella fase successiva (Rapporto Ambientale) la tabella a pag.123, riguardante la distanza di impianti (anche esistenti) da centri abitati e case isolate."*

Il Relatore
(P. Plossi)

Visto **Il Dirigente**
(F. Cella)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CELLA FABIO

CODICE FISCALE: CLLFBA64C23A794P

DATA FIRMA: 28/12/2015 11:10:02

IMPRONTA: A6B1DBE0B47491BB484F65392089DDAA039ADF7462837304F888C79BF6B6F43B
039ADF7462837304F888C79BF6B6F43B0E8D195BDF5D65BBD548FE017244D6A9
0E8D195BDF5D65BBD548FE017244D6A952CE9D6E26139F396E1C27C5CB29C022
52CE9D6E26139F396E1C27C5CB29C022CC5E82F8FABD45F9643E846B671DF888

NOME: GABRIELLA LUGARA'

CODICE FISCALE: LGRGRL67T53H224K

DATA FIRMA: 28/12/2015 16:27:04

IMPRONTA: 7180AEA48BCA964E5E1498E9DC50FBB20B1F0F002B2E9F60AF31FDDA106CB57D
0B1F0F002B2E9F60AF31FDDA106CB57D2BFF32D6B8B405AFF5727A442FFE9C6A
2BFF32D6B8B405AFF5727A442FFE9C6A4B9C69CA8E86C20AC72D607EBA8915A9
4B9C69CA8E86C20AC72D607EBA8915A9D653132635C86EC827FBE66852EF3F46

NOME: BASSA MARIA TERESA

CODICE FISCALE: BSSMTR46S63L424O

DATA FIRMA: 28/12/2015 16:42:28

IMPRONTA: 6060563A41D380534618BBB5D42D6D3CB6BA7B9D426C90C25F6F207FE6591D56
B6BA7B9D426C90C25F6F207FE6591D56117AC8868B56E14F950C8A752B65053A
117AC8868B56E14F950C8A752B65053A861E70A8767942D43FED09D70AB1915C
861E70A8767942D43FED09D70AB1915CC579884E62A88E1772A7FB0576333242